

**COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 10/09/2011**

**FATTO**

Trattasi di ricorso per ottemperanza proposto dalla ricorrente con il quale chiede il rimborso di quanto versato a titolo di iscrizione provvisoria effettuata dall'Ufficio Finanziario a seguito di ricorso presentato dalla società avverso all'avviso di accertamento n. 4803000778.

Detto ricorso è stato accolto dalla Sezione IX con sentenza n. 22/9/2006.

**PARTE RICORRENTE**

Il ricorrente, in data 23.6.2008, hanno proposto il relativo ricorso, per ottemperanza, facendo presente:

- Che in data 22.2.2006 è stata emessa la sentenza n. 22/9/2006 con la quale è stato accolto il ricorso della società, già passata in giudicato;
- Che spetta il rimborso di quanto pagato a titolo provvisorio pari ad € 17.584,91;
- Che in data 13.5.2008 è stata notificato atto di messa in mora senza ottenere il relativo rimborso.
- Chiede l'accoglimento del ricorso.

**PARTE RESISTENTE**

- In data 11.7.2008, con prot. 26868/2008, ha depositato Memorie, facendo presente:
- Con provvedimento del 9.7.2008 ha provveduto allo sgravio della cartella esattoriale riguardante il pagamento dell'imposta provvisoria a suo tempo pagata.
- Avendo soddisfatto la richiesta del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Visto quanto sopra;

Visto quanto prodotto dal ricorrente nel ricorso;

Visto le deduzioni dell'Ufficio;

Questo Collegio giudicante ha rilevato che:

dalla documentazione degli atti si rileva che l'Ufficio Finanziario nella propria Memoria ha dichiarato di avere provveduto allo sgravio del ruolo provvisorio già pagato dal ricorrente in pendenza di ricorso.

Comunque la richiesta presentata da ricorrente mediante ricorso per ottemperanza è legittima, pertanto, è da accogliere.

Avendo l'Ufficio Finanziario, ritardato ad effettuare il relativo sgravio, causando un danno patrimoniale, in presenza di sentenza favorevole al ricorrente, passata in giudicato, è da addebitargli, per giusti motivi, le spese di giudizio quantificate in € 500,00.

**P.Q.M.**

AI SENSI DEGLI ARTT. 15-36 del DLGS 546/92;

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VARESE, SEZIONE IX

**DICHIARA**

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO.

CONDANNA L'AGENZIA DELLE ENTRATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO NELLA MISURA DI € 500,00.

**MANDA**

Alla Segreteria di dare avviso alle parti costituite.